



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

SOFT LAW

Definizione

L'espressione “soft law” (diritto “morbido”, contrapposto al vero e proprio diritto internazionale vincolante) sta ad indicare, secondo la dottrina: **“un insieme di parametri, impegni, dichiarazioni congiunte, dichiarazioni d'intenti o politiche (...) risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali”** .

Si tratta **disposizioni non giuridicamente vincolanti**, adottate da OO.II., come ad esempio **raccomandazioni**, codici di condotta, dichiarazioni di principi (es. La Dichiarazione Di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992) e le numerose risoluzioni in materia ambientale.

Caratteristiche comuni agli strumenti di soft law

- esprimono tendenze moderne della comunità internazionale;
- hanno per oggetto **materie che riflettono nuovi interessi**;
- **permettono di raggiungere una certa convergenza**, sebbene non vincolante, **su temi** sui quali gli Stati difficilmente sono in grado di raggiungere un accordo che preveda obblighi internazionali vincolanti.

Ruolo nell'elaborazione e nello sviluppo progressivo del d.i.

- i) influisce sul processo di formazione delle consuetudini. Una serie ripetuta di raccomandazioni di OO.II. possono contribuire alla creazione di consuetudini internazionali, essendo in particolare di ausilio per il consolidamento dell'*opinio juris*;
- ii) Può costituire la fonte materiale di diritti e obblighi giuridici. Ad esempio ove i principi contenuti in una dichiarazione di principi vengono tradotti in un trattato internazionale oppure quando sono richiamati in un trattato, in cui gli Stati si obbligano al rispetto dell'atto di *soft law* richiamato.

“effetto liceità” delle raccomandazioni

Secondo Conforti le raccomandazioni sono altresì suscettibili di produrre una particolare conseguenza giuridica denominata **effetto di liceità**, grazie al quale lo Stato che contravviene a precedenti obblighi derivanti da norme consuetudinarie o pattizie per rispettare una raccomandazione di un organo internazionale non commette illecito internazionale, l'effetto di liceità costituendo una causa di giustificazione dell'illecito. Es. raccomandazioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel settore del mantenimento della pace.

Tale effetto è dubbio; non è annoverato tra le cause di esclusione dell'illecito dal Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati.

Atti di soft law

Le **raccomandazioni**: sono emanate dalle Organizzazioni internazionali ed esprimono un'esortazione rivolta agli Stati membri dell'OI a tenere un certo comportamento.

I codici di condotta

Gli standards internazionali.

Es. gli standards non vincolanti dell'ISO (International Standardization Organization) che si utilizzano per l'armonizzazione tra più Stati dei prodotti industriali garantendo standards più o meno elevati di qualità e sicurezza sulla produzione, commercializzazione ed etichettatura delle merci; gli standards non vincolanti del Codex Alimentarius FAO/WHO (Food and Agricultural Organization and World Health Organization) che armonizzano le regole tecniche in materia di produzione, distribuzione ed etichettatura dei prodotti alimentari. Queste regole tecniche armonizzate, pur se non vincolanti, vengono spesso adottate dagli Stati all'interno dei rispettivi ordinamenti come leggi vere e proprie, contribuendosi così a produrre indirettamente (perché per mezzo di leggi nazionali e non di norme internazionali vincolanti) effetti giuridici obbligatori.

Atti di soft law

Le linee-guida, es. le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, adottate nel 1976 e oggetto di revisione nel 2000; Le Linee guida in materia di riserve approvate dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2005

le Dichiarazioni di principi. Es. Dichiarazione tripartita dell'ILO (International Labour Organization) sui principi relativi alle imprese multinazionali ed alla politica sociale, adottata dall'ILO nella sua 204a sessione (Ginevra, Novembre 1977, ed emendate nella 279a sessione, Ginevra, novembre 2000). In materia ambientale: la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972 e la Dichiarazione di Rio sull'ambiente del 1992.